

PESCARA ENERGIA S.P.A.

OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EUROPEAN BROKERS ASSICURAZIONI- Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 **CIG: Z4535FCDE9**

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che il servizio di brokeraggio assicurativo in merito alle polizze Rc Patrimoniale della Società e la polizza D&O Rischio amministratori affidato per un triennio giusta Delibera dell'Amministratore Unico del 03 aprile 2019 è in scadenza il giorno 12 aprile 2022 ;

VISTO che la normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività di broker è contenuta nel D.Lgs. n. 209/2005 e nel Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 "Disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private";

CONSIDERATO che il servizio di brokeraggio consiste nel "presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione" Direttiva 2002/92/CE del 9.12.2002., nella resa di pareri e consulenza in materia giuridica sulla responsabilità e in materia di diritto delle assicurazioni;


RITENUTO fondamentale dotare la Società di Polizze assicurative e considerato che il mercato assicurativo è un mercato particolare e per operare all'interno dello stesso sono necessarie figure in possesso di specifica preparazione e qualificazione;

CONSIDERATO che il predetto servizio è essenziale per garantire a Pescara Energia S.p.a. una costante revisione ed implementazione delle coperture assicurative ed in particolare di quelle concernenti i rischi derivanti da Rc Patrimoniale, D&O, incendio, furto, responsabilità civile verso terzi, infortuni, tutela legale, etc., interessanti questa Amministrazione;

PRESO atto che nel contesto sopra descritto riveste quindi particolare importanza la possibilità di avvalersi dell'attività di un broker assicurativo qualificato, in grado di cogliere in tempo reale i cambiamenti degli equilibri del mercato e individuare le soluzioni maggiormente rispondenti alle esigenze assicurative della Società, con riguardo anche all'ottimizzazione dei costi assicurativi che hanno assunto sempre maggior importanza nel bilancio della amministrazione;

RILEVATO quindi necessario per la Società avvalersi del servizio di Broker assicurativo qualificato, in possesso dei prescritti requisiti di legge, con cui poter assicurare una gestione efficiente ed efficace dei vari rischi, rimanendo in ogni caso a carico della Società la valutazione e l'assoluta autonomia decisionale in merito alle proposte e le coperture assicurative da adottare ;

PRECISATO che il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per Pescara Energia Spa alcun onere finanziario diretto in quanto l'aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi nel periodo di durata dello stesso;

**CONSIDERATO CHE:**

in ragione del valore complessivo annuo dei premi pagati da questa società, per circa € 7.220,00 (rca 3.797 + D&O 3.423), l'eventuale agio che l'assicurazione dovrà garantire al broker, presumibilmente al 12%, anche con un affidamento biennale, non supera le soglie previste per l'affidamento diretto.

ATTESO CHE sulla base della precedente considerazione è stato richiesto a European Brokers Assicurazioni, via Ludovisi, 16, 00187 Roma P.Iva 01805380563, di esperire per conto di questa Società un'indagine conoscitiva di mercato sulle polizze in scadenza di questa Società, formulando un piano di razionalizzazione delle medesime con l'ottimizzazione dei costi e l'efficientamento di copertura dei rischi;


RICHIAMATO l'art. 32. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare il comma 2, che recita testualmente: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*.

RILEVATO CHE l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"*;

DATO atto che si intende procedere nel rispetto dell'art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità pubblicità, rotazione, sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione conflitto di interessi;

CONSIDERATO che il corrispettivo stimato è inferiore alla soglia prevista dall'art.1, comma 2, lettera a) della L.120/2020 e s.m.i., a mente del quale *"per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, e pertanto è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi del citato articolo;

AI SENSI dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici;



VISTE le dichiarazioni di assenza di causa di conflitto di interesse del RUP (ex art.6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla L.190/2012) e dello stesso Amministratore Unico ex Art. 2391 c.c.: " L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società [1395], precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione [1394, 2373, 2631], investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile" e Art 2475 ter c.c. " I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. ";

VERIFICATO che:

- è stata eseguita la verifica del Casellario ANAC, effettuata on-line in data 12/04/2022 al portale www.anticorruzione.it tramite il servizio delle "Annotazioni riservate", che non ha evidenziato annotazioni sull'operatore economico suddetto;
- è stata accertata la regolarità contributiva,;
- l'affidatario ha sottoscritto la Dichiarazione di presa visione e di accettazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 di Pescara Energia spa accettando le clausole ivi contenute e impegnandosi al rispetto delle stesse a pena di decadenza dall'incarico e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale;
- il RUP è il Dott. Mauro D'Andreamatteo;
- l'efficacia dell'aggiudicazione così disposta è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che:

- il CIG di riferimento del presente affidamento è quello indicato in oggetto;
- i dati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010 sono stati dichiarati dall'Operatore economico ed acquisiti agli atti;
- il RUP ha attestato l'insussistenza di situazioni di conflitto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012 e dell'art. 42 del Codice dei Contratti ed in conformità alle Linee n. 3 dell'ANAC, da ultimo aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007 dell'11/12/2017, giusta dichiarazione allegata;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm. i.i.:


VISTO il D.lgs 175/2016 e ss.mm.i.i.;

VISTA la Legge n.120 dell'11 settembre 2020;

VISTA la Legge 108 del 29 luglio 2021; i.;


DELIBERA

- 1) **di affidare** European Brokers Assicurazioni, via Ludovisi, 16, 00187 Roma P.Iva 01805380563, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 l'incarico di consulenza professionale di Broker di Assicurazioni per Pescara Energia Spa;
di dare atto che:
- 2) la durata dell'incarico è dal 13 Aprile 2022 al 13 Aprile 2024 e non è rinnovabile tacitamente;
- 3) l'attività di consulenza e servizio di brokeraggio assicurativo non comporterà alcun onere diretto a



carico della Società, in quanto la remunerazione sarà a carico delle Compagnie con le quali verranno stipulate le coperture assicurative e detto onere non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per la Società, ai sensi dell'artt. 1755 e seguenti del c.c. ;

- 4) il valore economico in ragione del valore complessivo annuo dei premi pagati da questa società, per circa € 7.220,00 (rca 3.797 + D&O 3.423), è presumibilmente pari al 12% dei premi pagati;
- 5) **di adottare** il presente atto ai sensi del art. 32 del D.Lgs. 50/2016 stabilendo che:
 - a) le clausole negoziali essenziali sono quelle definite nel presente provvedimento e nel disciplinare di incarico, che dovrà essere sottoscritto tra le parti;
 - b) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) di precisare che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- 6) **di prendere atto che:**
 - il CIG concernente tale procedure è stato acquisito ed è quello indicato in oggetto;
 - la fattura dovrà essere emessa in regime di split payment, qualora applicabile;
 - ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
 - che nelle more della conclusione dell'istruttoria concernente i controlli effettuati ai sensi e per gli effetti di cui all'art.71 del D.P.R. n. 445/2000 sulle dichiarazioni rilasciate dall'operatore economico, è possibile procedere alla consegna dei lavori, così come previsto dall'art. 8 comma 1 della Legge 120/2020;
- 7) **di stabilire che:**
 - trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016: l'affidatario autorizza il trattamento dei propri dati personali e/o particolari ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e dell'art. 13 del GDPR UE 2016/679 come informativa di cui dichiara di aver preso visione;
 - il corrispettivo del servizio sarà liquidato trimestralmente previa emissione di certificato di regolare esecuzione da parte del RUP, entro 30 giorni dalla presentazione di fattura elettronica contenente i riferimenti dell'affidamento nonché del C.I.G. e del codice univoco di fatturazione M5UXCR1;
 - la Società, unilateralmente, si riserva il potere di recesso per ragioni di pubblico interesse, inoltre, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto ex art. 1456 c.c. qualora, per fatti imputabili all'affidatario, vi siano fondate ragioni di ritenere non raggiungibili gli obiettivi affidati; il rapporto contrattuale si intende risolto in caso di successivo accertamento del non possesso dei requisiti prescritti dalla legge per contrarre con la P.A.; il rapporto contrattuale é risolto in caso di violazione da parte dell'affidatario degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società e l'affidatario circa il presente affidamento è competente il Foro di Pescara, con espressa rinuncia al Foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c.;



- 8) di sottoporre all'O.E. copia del presente atto munito di formula esecutiva ed il disciplinare di incarico da sottoscrivere a mezzo di firma digitale, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, per accettazione-conferma di quanto in esso previsto;
- 9) di dare atto, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016 che il presente atto e tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul profilo della committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n°33;

Pescara lì 13 aprile 2022

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dot. Giuliano Diocati